

CODICE DEONTOLOGICO

1 - Finalità del Codice. Disposizioni preliminari e principi generali.

Con il presente Codice Deontologico l'agenzia DE ROSA ALESSANDRO persegue le seguenti finalità:

1. Impegnarsi all'osservanza di precise regole di comportamento;
2. Sviluppare e consolidare la professionalità degli agenti e/o rappresentanti nonché la qualità del servizio da essi prestato.

2. Rispetto dei principi dell'ordinamento, delle norme del Codice e degli usi

Nello svolgimento della propria attività gli agenti e/o rappresentanti certificati in "Qualità" si attengono alle norme civili, penali e amministrative, nonché alle disposizioni del presente Codice e agli usi eventualmente esistenti per il settore.

3. Regole generali di condotta

Gli agenti e/o rappresentanti certificati osservano, nello svolgimento dei propri compiti professionali, i principi di lealtà, probità, correttezza e trasparenza nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, con cui entrano in relazione, siano essi clienti, preponenti, colleghi, concorrenti o terzi.

Gli agenti e/o rappresentanti certificati devono, inoltre, svolgere la loro attività con competenza e professionalità.

4. Obbligo di lealtà verso i colleghi

Gli agenti e/o rappresentanti di qualità si impegnano a non assumere incarichi qualora abbiano conoscenza dell'esistenza di un medesimo rapporto contrattuale in atto, in esclusiva, tra la preponente e un collega.

Gli agenti e/o rappresentanti all'interno della certificazione Qualità si impegnano, altresì, a non intervenire, in modo subdolo e/o fraudolento, nelle trattative in corso tra l'azienda e un collega.

5. Aggiornamento delle norme del Codice e divulgazione

L'Ente Certificatore provvede all'aggiornamento delle disposizioni del presente Codice e alla successiva divulgazione delle modifiche eventualmente apportate.

6. Clausola di adesione

L'iscrizione al corso propedeutico alla "Certificazione di Qualità per Agenti & Rappresentanti" comporta l'automatica adesione al presente Codice.

7. Obbligo di riservatezza e corretto trattamento dei dati personali

Gli associati svolgono la loro attività nel rispetto della DL. 196/2003, di tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali, raccogliendo i dati e le informazioni in modo lecito e corretto.

Gli A/R non elaborano dati e informazioni al fine di costituire archivi di dati sensibili, anche solo potenzialmente discriminatori di persone o di altri soggetti, in particolare quelli riguardanti l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.

Gli agenti e/o rappresentanti certificati adottano le misure necessarie, di volta in volta, in considerazione del tipo di elaborazione e delle conoscenze informatiche, alla protezione dei dati e delle informazioni in loro possesso.

Gli agenti e/o rappresentanti in "Qualità" si impegnano ad evitare e a prevenire con diligenza eventuali violazioni da parte dei propri collaboratori.

Gli agenti e/o rappresentanti in "Qualità" procedono alla cancellazione dei dati in loro possesso qualora i medesimi siano divenuti obsoleti o non siano più utilizzabili per il fine perseguito nel reperirli.

8.Obblighi riguardanti i rapporti con le preponenti, con i collaboratori e con la clientela

Rapporti con le preponenti

Buona fede contrattuale

Gli agenti e/o rappresentanti si impegnano al rispetto del principio di buona fede, nonché dell'obbligo di attenersi, nell'adempimento dell'incarico loro affidato, alle istruzioni impartite dalla preponente e di tutelarne gli interessi.

È fatta in ogni caso salva la piena autonomia operativa e di tale autonomia le preponenti tengono normalmente conto nell'impartire le istruzioni.

9.Intrasmissibilità dell'incarico

Stante il carattere strettamente personale dell'incarico, l'agente e/o rappresentante che lo ha assunto si asterrà dal trasferirlo ad altri senza il consenso della società preponente.

10.Concorrenza sleale

Gli agenti e/o rappresentanti che perseguono la "Qualità" sono tenuti all'obbligo di astensione da comportamenti che possano rientrare tra quelli definiti quali atti di concorrenza sleale dall'articolo 2598 del codice civile.

Gli stessi possono compiere raffronti con i servizi offerti da agenti e/o rappresentanti concorrenti, purché le comparazioni si basino su criteri di verità ed oggettività.

Qualora abbiano accettato un incarico insieme a colleghi del settore, gli agenti e/o rappresentanti di "Qualità" sono tenuti a collaborare reciprocamente, ispirandosi a principi di lealtà e correttezza, col solo scopo di soddisfare al massimo le richieste del cliente.

11.Ordini

Le proposte d'ordine devono essere redatte in modo chiaro e devono contenere tutte le indicazioni necessarie ai fini della relativa esecuzione.

12.Incassi

L'incasso delle somme da parte dell'agente e/o rappresentante, per conto della preponente, è subordinato al conferimento espresso, da parte di quest'ultima, del relativo incarico.

In mancanza del suddetto conferimento, l'agente e/o rappresentante dovrà rimettere immediatamente alla preponente quanto eventualmente incassato, essendo esclusa normalmente la possibilità di effettuare trattenute o compensazioni a qualsiasi titolo.

13.Campionari

L'agente ha il dovere di conservare in buono stato i campionari affidatigli dalla preponente.

L'agente risponderà degli eventuali danni arrecati ai campionari a causa della sua incuria.

14.Obbligo di riservatezza

L'agente e/o rappresentante si impegna a non divulgare, in mancanza di previo consenso scritto della preponente, informazioni, dati e documenti in suo possesso e/o dei quali sia venuto a conoscenza, che riguardino la medesima preponente e i suoi rapporti con quest'ultima.

15.Conciliazione

Qualora sorgano liti o controversie tra gli aderenti e i terzi o i preponenti, i primi si impegnano a tentare di risolverle preliminarmente presso lo Sportello Conciliazione della Camera Arbitrale di riferimento.

16.Rapporti con i collaboratori

Sicurezza sul lavoro

Gli agenti e/o rappresentanti sono tenuti all'osservanza della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, con riferimento alla quale curano l'aggiornamento e la formazione continua propria e dei loro collaboratori (Sub agenti, personale di segreteria etc.)

17.Dovere di vigilanza

Gli agenti e/o rappresentanti certificati vigilano sull'operato dei collaboratori in modo da accertarne la conformità ai principi del Codice.

18.Obbligo di curare la formazione dei collaboratori

Gli agenti e/o rappresentanti associati si impegnano a curare la formazione dei loro collaboratori, favorendone la partecipazione a corsi organizzati da essi stessi nonché alle iniziative promosse in seno ai Sistemi di gestione.

19.Rapporti con i clienti

Finalità delle comunicazioni pubblicitarie

Nelle comunicazioni pubblicitarie gli agenti e/o rappresentanti certificati si attengono rigorosamente ai principi di veridicità, chiarezza, trasparenza e correttezza, proponendosi, con le azioni pubblicitarie, il raggiungimento delle seguenti finalità:

- a.L'informazione sulle caratteristiche del prodotto;
- b. dello stesso;
- c. accessibili;
- d.piegazione al cliente degli effetti e delle modalità di risoluzione di ogni eventuale problema;
- e.

20.Obbligo di informativa

Gli agenti e/o rappresentanti certificati sono obbligati ad informare i clienti dell'esistenza, dei contenuti e degli effetti del presente Codice.

21.Contratti con i clienti

Nella promozione e nella conclusione dei contratti di vendita dei beni prodotti e/o commercializzati dalla preponente gli agenti e/o rappresentanti di "Qualità" si conformano ai canoni di chiarezza e completezza e si attengono alle normative vigenti, evitando in particolare il ricorso a pratiche scorrette e l'inserimento di clausole vessatorie od inique.

22. Disposizioni finali

Segnalazioni delle violazioni al Codice Deontologico

La preponente, il cliente o il collega di un agente e/o rappresentante certificato, che ritenga che questi abbia violato una o più disposizioni del presente Codice, può darne notizia, senza vincoli di forma e purché in forma non anonima, all' Ente di Certificazione di riferimento ai fini del procedimento disciplinare.

23. Rilevanza disciplinare delle violazioni al Codice Deontologico

Le infrazioni al presente Codice da parte degli agenti e/o rappresentanti certificati in "Qualità" salvo ogni diverso ed ulteriore profilo di responsabilità, costituiscono violazione statutaria.

Ciò comporta che, in conseguenza delle suddette infrazioni, l'Ente di Certificazione potrà comminare la deplorazione scritta, la sospensione momentanea dell'utilizzo del marchio "Agente Certificato in Qualità" o la revoca della certificazione.

24. Pubblicità del Codice Deontologico

Il presente Codice verrà divulgato, a livello nazionale, attraverso iniziative apposite e/o di carattere generale, con l'ausilio delle Camere di Commercio, e di altri partners che si rendessero all'uopo disponibili.

FIRMA PER ADESIONE